

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 051/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 dicembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CARLISPORT COGIANCO DEL 13.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 16.11.2015)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. FC5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FABIO DI RIENZO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ISERNIA F.C./POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 14.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 18.11.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia Football Club di Isernia, riduce a 5 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fabio Di Rienzo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO U.S.D. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALL ELHADJI MAISSA SEGUITO GARA COLLIGIANA/MASSESE DEL 25.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Colligiana di Colle di Val D'Elsa (Siena). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4. RICORSO CALC. PIEMONTESE FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE**

**SEGUITO GARA PALMESE/NOTO DEL 22.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Piemontese Francesco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S.D. POL. FUTURA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. FUTURA/REAL ROGIT DEL 21.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 26.11.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Futura di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante ad €600,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO SIG. LOPEZ GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/LUCCHESE DEL 29.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 83/DIV dell'1.12.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Lopez Giovanni, riduce ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione inflitta al reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 9 dicembre 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio